


PROVINCE DI SASSARI – NUORO – ORISTANO

CENTRO DI MANUTENZIONE N° 1 – SASSARI

Fornitura di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) per disgelo stradale, reso sfuso o in sacchi, nel Centro Manutentorio n. 1 "Sassari" dell'Area Compartimentale di Sassari - Esercizio 2019-2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Capo Centro / Direttore Servizi
(Geom. Stefano Sini)




Visto:

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Area Compartimentale SS

(Dott. Ing. Elisa Boi)



Coordinamento Territoriale Sardegna
Area Compartimentale Sassari
Via Carlo Felice, 1 - 07100 Sassari T [+39] 079 2830800 - F [+39] 079 2830899
Pec anas.sassari@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Strade Statali dell'Area Compartimentale di Sassari

Centro di Manutenzione n. 1 "Sassari"

Esercizio finanziario 2019/2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura di cloruro di sodio per usi stradali

Indice

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	3
Articolo 2 - Ammontare dell'appalto	3
Articolo 3 - Qualità e provenienza delle forniture	4
Articolo 4 - Luoghi di consegna delle forniture	6
Articolo 5 - Norme tecniche di esecuzione delle forniture	6
Articolo 6 - Elenco prezzi unitari	7
Articolo 7 - Termini di consegna e penalità in caso di ritardo.....	7
Articolo 8 - Pagamenti in acconto.....	8
Articolo 9 - Disposizione di cui al D.Lgs n. 81 del 2008	8
Articolo 10 - Subappalto e/o cessione di contratto	9
Articolo 11 - Danni di forza maggiore	9
Articolo 12 - Spese Contrattuali	9
Articolo 13 - Controversie	9

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura in regime di accordo quadro di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) per disgelo stradale, reso sfuso o in sacchi, nel Centro Manutentorio n. 1 "Sassari" dell'Area Compartimentale di Sassari ed alle condizioni riportate nei successivi articoli.

Articolo 2 – Ammontare dell'appalto

La fornitura sarà effettuata nell'ambito di un accordo non impegnativo della durata di **24 (ventiquattro) mesi** a partire dall'invio del primo ordine o, qualora venga raggiunto prima del termine di scadenza della durata della fornitura, fino all'esaurimento dell'importo di spesa pari a **Euro 140.191,00 (centoquarantamilacentonovantuno/00)** oltre IVA, di cui Euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come articolati nel successivo art. 3.

Il suddetto importo si intende stimato in via indicativa, impegnando comunque Anas S.p.A. (di seguito Anas) ad acquistare prodotti nell'arco dei 24 mesi per un valore non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo.

Descrizione delle forniture	
<input type="checkbox"/>	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SPECIALE IN SACCHI
<input type="checkbox"/>	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SPECIALE SFUSO PER STOCCAGGIO IN MUCCHIO
Importo totale a base d'appalto: Euro 140.191,00	

Si ribadisce che l'ammontare complessivo delle forniture di cui sopra, rappresenta l'importo massimo delle stesse e non potrà, in nessun caso, essere superato.

Il Fornitore s'impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, l'avanzamento degli ordinativi di fornitura affinché l'importo della stessa sia contenuto entro il limite sopra fissato, in quanto non verranno riconosciute ed accettate da Anas forniture eseguite oltre l'importo autorizzato. Sarà onere del Fornitore comunicare tempestivamente ad Anas, con congruo anticipo, l'approssimarsi dell'importo complessivo della fornitura al valore massimo di spesa sopra indicato, in modo che Anas possa intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire

autonomamente la continuità della stessa, una volta terminato il rapporto con il Fornitore.

È, in ogni caso, facoltà dell'Amministrazione appaltante:

- distribuire diversamente la quota annua, salvo restando il totale della fornitura nell'arco del biennio.

Il contratto si concluderà ad esaurimento dell'importo contrattuale e, comunque, trascorsi 24 mesi dalla data del primo ordinativo.

Articolo 3 – Qualità e provenienza delle forniture

L'aggiudicatario curerà lo stoccaggio della fornitura presso i propri depositi e/o magazzini per l'intera durata del contratto manlevando ANAS da qualsiasi responsabilità.

Inoltre, l'aggiudicatario effettuerà la consegna a proprio rischio, facendosi carico delle spese di qualsiasi natura, nel luogo indicato nell'Ordine di fornitura.

Per esigenze organizzative, i luoghi di destinazione saranno in seguito indicati e potranno subire variazioni durante il corso della stagione invernale, senza alcun preavviso da parte dei responsabili Anas del contratto.

Al momento dell'ordine, la fornitura oggetto dell'appalto dovrà corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovrà essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui è destinata.

In ogni caso la fornitura dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dal Responsabile Tecnico Anas.

L'Anas, all'atto della consegna e per ogni fornitura, si riserva la facoltà di procedere al prelievo di campioni del materiale, per il successivo inoltro presso i laboratori d'analisi competenti per materia, restando a carico dell'Anas tutti gli oneri per i relativi esami di laboratorio.

I prelievi verranno effettuati in contraddittorio.

I risultati ottenuti da tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento agli effetti del presente capitolato.

Qualora si dovesse rifiutare una qualsiasi partita di materiale, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche richieste, i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati a cura e spese del fornitore.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Il fornitore si impegna a sostituire una qualsiasi provvista ritenuta non idonea all'impiego dalla Direzione Tecnica Anas con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; la fornitura rifiutata dovrà essere ritirata a cura e spese dello stesso fornitore.

La fornitura dovrà corrispondere ai requisiti minimi di seguito fissati:

1. Cloruro di sodio speciale (salgemma o sale marino con caratteristiche equivalenti):

per uso stradale in sacchi da 25 kg su pedane a perdere, con titolo minimo pari al 97% di NaCl, pressoché secco, in grado di agire fino a temperature di -12 gradi di granulometria variabile, ma non inferiore a 0,5 mm e non superiore a 5 mm; saranno preferibili forniture il più possibile monogranulari.

In dettaglio le **Caratteristiche Chimiche del Prodotto:**

Titolo sul secco (NaCl)	97 %	min
Umidità (a 100°C)	0,5 %	max
Calcio (Ca)	0,5 %	max
Magnesio (Mg)	0,1 %	max
Solfati (SO ₄)	1,3 %	max
Insolubili in acqua	1,8 %	max
Densità apparente	1,1 / 1,2	ton/mc

2. Cloruro di sodio speciale sfuso (salgemma o sale marino con caratteristiche equivalenti):

per uso stradale a mezzo spargisale, con titolo minimo pari al 97% di NaCl, pressoché secco, in grado di agire fino a temperature di -12 gradi di granulometria variabile, ma non inferiore a 0,5 mm e non superiore a 5 mm; saranno preferibili forniture il più possibile monogranulari.

In dettaglio le **Caratteristiche Chimiche del Prodotto:**

Titolo sul secco (NaCl)	97 %	min
Umidità (a 100°C)	0,5 %	max
Calcio (Ca)	0,6 %	max
Magnesio (Mg)	0,3 %	max
Solfati (SO ₄)	0,3 %	max
Insolubili in acqua	1,3 %	max
Densità apparente	1,1 / 1,2	ton/mc

Le due tipologie di sale devono rimanere scorrevoli e non agglomerarsi a svolgere l'azione sgelante.

Prima dei pagamenti l'ANAS si riserva di effettuare prove di laboratorio, a spese del Fornitore, allo scopo di controllare che il sale fornito sia rispondente alle norme sopra indicate. La non corrispondenza comporterà il declassamento o il rifiuto della partita a cui si riferisce.

Articolo 4 - Luoghi di consegna delle forniture

Al momento dell'ordine, tutte le forniture dovranno essere rese franco nei seguenti depositi Anas:

C.M.	SS	DESTINAZIONE	KM	Tipologia	Q.li
1		Autoparco Sassari - Via Fermi, 1 Sassari		In sacchi	900,00
	131	Casa Cantoniera "Campeda" - SS 131 km 152+900		Sfuso	15.100,00
TOTALE					16.000,00

Anas si riserva di poter comunicare eventuali variazioni della tipologia (sfuso o reso in sacchi) o dei luoghi di consegna della fornitura al momento del singolo ordine, nell'ambito dell'estensione territoriale del Centro Manutentorio n. 1 "Sassari" dell'Area Compartimentale di Sassari.

Articolo 5 - Norme tecniche di esecuzione delle forniture

Ogni singola fornitura dovrà essere ordinata per iscritto dai singoli Centri su indicazione dei Nuclei.

Dovranno essere preventivamente presi accordi, anche telefonici, con il Capo Cantoniere del tronco stradale affinché la fornitura avvenga con modalità e tempi strettamente concordati e comunque non in un'unica soluzione, ma nell'arco del periodo di durata del contratto secondo le necessità evidenziate dal Compartimento.

Nell'esecuzione delle forniture il Fornitore dovrà attenersi alle prescrizioni che di seguito vengono riportate, alle migliori regole d'arte, nonché alle disposizioni all'uopo impartite dal Compartimento.

Ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata da bolla di consegna riportante la quantità del materiale fornito, il luogo di destinazione e copia della bolla di pesata qualora il prodotto sia sfuso.

Le forniture potranno essere richieste anche contemporaneamente da più Centri.

Pertanto, il Fornitore dovrà essere organizzato in modo da soddisfare tutte le richieste in contemporanea nei tempi previsti all'articolo 7 del presente capitolato.

L'ANAS potrà controllare il peso della fornitura mediante pesa pubblica. I relativi oneri saranno a carico del fornitore.

Per quanto riguarda lo scarico del materiale, lo stesso sarà a cura del fornitore, che dovrà curarne il trasporto con mezzi dotati di cassone ribaltabile.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di servirsi dell'opera di personale Anas per lo scarico del materiale.

La fornitura dovrà avvenire entro il termine indicato nell'ordine scritto (anticipato via fax o e-mail) con il termine massimo (a partire dalla data dell'invio fax o dell'e-mail), così come indicato all'art. 7.

Per ogni giorno di ritardo della fornitura sarà applicata la penale prevista all'art. 7 del presente atto.

Articolo 6 – Elenco prezzi unitari

I prezzi sotto indicati s'intendono comprensivi di ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico presso luoghi di cui all'articolo 4, nonché ogni altra imposta per Legge a carico del Fornitore.

a) Fornitura di cloruro di sodio in sacchi

per ogni q.le € 10,64 (dieci/64)

b) Fornitura di cloruro di sodio sfuso da cumulo

fornito nei piazzali o depositi comportamentali

per ogni q.le € 8,65 (otto/65)

Tali prezzi, diminuiti del ribasso offerto in gara, e sotto tutte le condizioni contrattuali, si intendono accettati dal Fornitore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi saranno invariabili per tutto il periodo delle forniture ed indipendenti da ogni e qualsiasi eventualità.

Articolo 7 – Termini di consegna e penalità in caso di ritardo

Il termine utile per le singole consegne è stabilito in ogni ordine scritto, fermo restando che, nei casi di estrema urgenza, dovrà avvenire entro il termine massimo di **7 (sette) giorni** continuativi

dalla data dell'ordine.

Tuttavia, qualora per condizioni atmosferiche particolarmente avverse si rendesse necessario effettuare delle forniture in via di urgenza, ANAS potrà richiedere che, fino alla concorrenza del quantitativo di 1000 quintali a stagione (intesa come periodo da novembre a marzo), anche ripartiti su più ordini distanti nel tempo, le forniture richieste debbano avvenire entro il termine massimo di **tre giorni**.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto alla scadenza sopra indicata, verrà applicata una penale da un minimo € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo del 10% dell'importo del singolo ordinativo di fornitura, ferme restando le eventuali responsabilità del fornitore causate dal ritardo.

Qualora il ritardo complessivo si protragga oltre i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio dell'ordine come previsto dal precedente art. 5, Anas potrà risolvere il contratto ed effettuare i servizi in danno dell'Aggiudicatario inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

Qualora il ritardo nella consegna comporti la necessità di approvvigionare presso altro fornitore, l'eventuale maggiore spesa verrà addebitata al Fornitore aggiudicatario anche con recupero sui pagamenti in corso.

Articolo 8 – Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento su richiesta del fornitore, mediante emissione di stato di avanzamento forniture con annessa liquidazione, ogni volta che le forniture eseguite, contabilizzate ai sensi dell'articolo 5 al netto del ribasso ottenuto in fase di gara e delle penali previste nel contratto, raggiungano un importo non inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Detti pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica munita dell'attestazione di regolare esecuzione (con indicazione CUU **PLH83N**).

I suddetti pagamenti si riferiscono alle forniture effettivamente eseguite e comprovate dai documenti accompagnatori.

Articolo 9 – Disposizione di cui al D.Lgs n. 81 del 2008

ANAS, ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 81/2008 ed s.m.i., non ha redatto il DUVRI, trattandosi di mera fornitura di materiali che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. Tale documento potrà essere comunque redatto, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e comunque nel caso in cui si vadano ad individuare rischi di cui all'allegato

XI, in questa fase non prevedibili.

Articolo 10 – Subappalto e/o cessione di contratto

Il subappalto è regolato dall'art.105 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016.

La Committente Anas S.p.A. rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Articolo 11 – Danni di forza maggiore

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il carico trasporto e scarico la fornitura.

Articolo 12 – Spese Contrattuali

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente atto e delle copie occorrenti sono a completo carico del Fornitore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

Articolo 13 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

